



COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI, OPERANTI NEL COMUNE DI ORTUERI - ANNUALITÀ 2021 -

DPCM del 24 settembre 2020: Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020.

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

Con il presente avviso il Comune di Ortueri intende sostenere le attività commerciali ed artigianali stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto per l'annualità 2021.

Visti i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.* 65-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* 65-quinquies. *Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".*

Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale.

Vista la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate.

Visto il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e

commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020.

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 concernente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1.L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 17.473,00 a valere sulla quota della seconda annualità (2021) di cui al D.P.C.M. sopra citato.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1.I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005, che:

- a) svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Ortuero, ovvero abbiano intrapreso una nuova attività economica nel territorio comunale entro il 31.12.2021;
- b) sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

2. Ai sensi della vigente normativa si definisce:

Piccola Impresa

È una **Piccola Impresa** quella che:

- ha meno di 50 occupati
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10.000.000 €
(entrambi i requisiti devono essere soddisfatti)

Micro Impresa

È una **Micro Impresa** quella che:

- ha meno di 10 occupati
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2.000.000 €
(entrambi i requisiti devono essere soddisfatti)

3. Per attività di commercio, così come definito nell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1998, si intende l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita.

4. Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del D.P.C.M., possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola.

5. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo e di concessione del beneficio economico.

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

1. Le azioni di sostegno economico di cui all'art. 4, comma 2 lett. a) e b) del D.P.C.M. 20 settembre 2020 possono ricomprendere:

- erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
- iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di *marketing* on line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

ARTICOLO 6 – CRITERIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è ripartito secondo i seguenti criteri:

- Il 20% del contributo, pari ad € 3.494,60 è finalizzato agli interventi di cui all'art 5 comma 1 lett a) del presente avviso e verrà ripartito, in parti uguali, tra tutte le piccole e micro imprese, a parziale ristoro **esclusivamente** delle seguenti spese di gestione: TARI, IMU, contributi previdenziali del legale rappresentante dell'Impresa e degli eventuali dipendenti, consumi elettrici, idrici e telefonici, **direttamente collegate ad utenze proprie dell'attività produttiva**.

Il limite minimo delle spese di gestione sostenute, per aver diritto ad accedere al presente intervento, è fissato in € 3.000,00.

- Il restante 80% del contributo, pari ad € 13.978,40, verrà ripartito fra i seguenti interventi ricompresi nell'art. 5 comma 1 lett b) del presente avviso, in particolare:

- Acquisto di arredi, attrezzature, impianti, macchinari.
- Attrezzature informatiche, hardware, software.

L'ammontare del contributo concedibile a ciascuna impresa, per il presente intervento, sarà determinato in relazione alla percentuale di incidenza della spesa complessiva, sostenuta nell'anno 2021 per gli investimenti di cui sopra, sul volume d'affari riferito all'anno 2021, determinato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, secondo i punteggi individuati al successivo art. 7 del presente Avviso.

2. Sono ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria rientranti negli interventi sopra enumerati, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al finanziamento richiesto nel periodo dal

01.01.2021 fino al 31.12.2021. Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura, la quale dovrà essere:

- intestata al soggetto beneficiario;
- quietanzata con pagamento tracciabile, tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo: tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore) che permetta di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- accompagnata dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. Sono esclusi tassativamente i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno circolare.

3. Non sono ammissibili al contributo:

- le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- le spese per l'acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli;
- le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, utenze;
- le spese per l'installazione degli apparecchi da gioco d'azzardo lecito;
- le spese relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- i lavori in economia;
- le ulteriori spese per il personale non ricomprese fra quelle previste all'art.6 comma 1 lett. a);
- qualsiasi forma di autofatturazione;
- ogni ulteriore spesa non espressamente attribuibile all'intervento.

Sono escluse le spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

ARTICOLO 7 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo, verranno curate dal Responsabile del procedimento o da un suo incaricato. Nel corso della fase istruttoria, lo stesso procederà alla verifica della regolarità formale della domanda, della presenza degli allegati richiesti e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al precedente art. 4 e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti.

2. Ai fini dell'istruttoria, in forma scritta o elettronica, l'Ufficio competente potrà richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, che l'azienda interessata dovrà presentare nei termini indicati, a pena di esclusione dal beneficio.

3. L'ammontare del contributo concedibile ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) è quantificato secondo i seguenti parametri:

CRITERI DI VALUTAZIONE			
Descrizione interventi	Incidenza percentuale della spesa sostenuta sul volume d'affari 2021		Punti
		da 5%	
Acquisto di arredi, attrezzature, impianti, macchinari Acquisto di attrezzature informatiche, hardware e software	da 11%	a 20%	10
	da 21%	a 30%	20
	da 31%	a 40%	30
	da 41%	a 50%	40
		oltre 50%	50

Il contributo spettante a ciascuna impresa sarà così stabilito:

Totale budget attribuito all'intervento/ totale punteggio delle domande ammesse = Valore punto
Valore punto* punteggio singola domanda ammessa = Contributo individuale spettante a ciascuna Impresa

4. Il limite massimo del contributo concedibile, riferito a entrambi gli interventi di cui all'art. 5 del presente avviso, è pari a **€ 5.000,00** al lordo di qualsiasi imposta o altro onere e comunque **non potrà essere superiore al totale delle spese effettivamente sostenute.**

5. Se a seguito delle risultanze istruttorie dovessero residuare importi non assegnati gli stessi verranno ridistribuiti tra tutte le aziende ammesse al beneficio di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) del presente avviso, utilizzando un criterio proporzionale, in relazione all'ammontare delle spese di gestione sostenute.

Per l' annualità 2022 i criteri potranno essere rimodulati in base alle esigenze rilevate.

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. Per le misure di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati devono presentare la domanda, utilizzando esclusivamente l'Allegato A al presente avviso, a pena di esclusione, la quale è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/28.12.2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

2. Ciascuna impresa, avendone titolo, può presentare una sola domanda di contributo, per l'attività risultante come principale dall'iscrizione alla Camera di Commercio.

3. A pena di esclusione, la domanda deve essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società e corredata da:

- a. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- b. attestazione comprovante la percentuale di incidenza delle spese di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), sostenute nell'anno 2021, sul volume d'affari della medesima annualità; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da soggetti abilitati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente oppure con firma autografa e allegato documento di identità in corso di validità, utilizzando esclusivamente l'Allegato B del presente avviso;
- c. documenti giustificativi delle spese sostenute e ammesse a rimborso di cui all'art. 6 comma 2, per entrambi gli interventi.

4. La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 13.00 del 18.07.2022** e potrà essere inviata con le seguenti modalità:

- a mezzo pec all'indirizzo del Comune di Ortueri protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it riportante come oggetto della mail: "Contributi a fondo perduto alle imprese";
- tramite Raccomandata AR o consegnata a mano presso l'ufficio Protocollo.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A conclusione della fase istruttoria, l'Ufficio competente provvederà a comunicare l'ammissione al contributo mediante pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale dell'ente, nel

rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali.

2. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

3. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, esclusivamente mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

4. In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e versamento dei tributi comunali.

5. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis oppure le somme saranno trattenute dal Comune a scomputo del debito.

6. In fase di erogazione, i soggetti beneficiari, non dovranno essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.

ARTICOLO 11 – INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A e Allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.comune.ortueri.nu.it.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo, dr.ssa Federica Loi.

Per informazioni in merito al procedimento si potrà fare riferimento alla Sig.ra Giovanna Murru, tramite i seguenti recapiti:

telefono: 0784 66223 – 66319 e-mail: protocollo@comune.ortueri.nu.it

ARTICOLO 12 – CONTROLLI

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

ARTICOLO 13 -TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR), per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. Il titolare del trattamento è il Comune di Ortueri, con sede legale in Via Cavallotti n. 12 – 08036 Ortueri (NU) – indirizzo Pec protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) è il dott. Gilberto AMBOTTA email: ambottag@gmail.com pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it tel. 3291215005.